



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2013  
(OR. el)**

**8033/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0055 (NLE)**

---

**ENV 254  
OC 177**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in merito alle modifiche all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato IX (elenco B) della convenzione

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 19.4.2013**

---

**DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in merito alle modifiche all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato IX (elenco B) della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ("convenzione di Basilea"), è entrata in vigore nel 1992.
- (2) A norma degli articoli 17 e 18 della convenzione di Basilea, le modifiche alla convenzione sono adottate in occasione delle riunioni della conferenza delle parti.
- (3) Nei mesi di gennaio e febbraio 2011 sono pervenute al segretariato della convenzione di Basilea cinque domande per l'aggiunta di nuove voci all'allegato IX (elenco B) della convenzione di Basilea. In attesa di una decisione sull'inclusione nell'allegato IX (elenco B) della convenzione, le voci in oggetto sono state aggiunte a titolo provvisorio all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti<sup>1</sup> mediante il regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione<sup>2</sup>.
- (4) Il gruppo di lavoro a composizione aperta ("OEWG"), nella sua ottava riunione del 25-28 settembre, ha preso atto delle domande pervenute e ha prestato il suo consenso per inoltrare due progetti per l'aggiunta di nuove voci alla conferenza delle parti della convenzione di Basilea, da esaminare durante la sua undicesima riunione.

---

<sup>1</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 30).

- (5) Nei mesi di gennaio e febbraio 2013 l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della convenzione di Basilea quattro voci rivedute relative ai rifiuti dell'allegato IX (elenco B) della convenzione di Basilea.
- (6) La conferenza delle parti della convenzione di Basilea, in occasione della sua undicesima riunione, deciderà se includere nell'allegato IX (elenco B) della convenzione voci relative ai rifiuti proposte nelle domande presentate, oppure trasmesse dall'OEWG in occasione della sua ottava riunione, oppure includere tali voci modificate.
- (7) Pertanto, è opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in occasione della undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, per quanto attiene l'inclusione nell'allegato IX (elenco B) della convenzione delle voci relative ai rifiuti, oggetto di potenziali miglioramenti durante il coordinamento in loco.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata dall'Unione all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento consiste nel sostenere l'inserimento nell'allegato IX (elenco B) della convenzione:

- a) delle voci relative ai rifiuti proposte nelle domande presentate al Segretariato della convenzione di Basilea, oppure
- b) delle voci rivedute relative ai rifiuti presentate al segretario della convenzione di Basilea di cui all'allegato della presente decisione.

Miglioramenti a questa posizione, alla luce degli sviluppi durante l'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, possono essere concordati durante il coordinamento in loco.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## **ALLEGATO**

Voci rivedute relative ai rifiuti presentate al segretariato della convenzione di Basilea

1. B3025 Imballaggi di rifiuti composti costituiti principalmente da carta e in misura minore da plastica, non contenenti residui e non contenenti materiali indicati all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all'allegato III.
2. B3026 I seguenti rifiuti da pretrattamento di imballaggi composti adibiti al contenimento di liquidi, non contenenti materiali indicati all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all'allegato III:
  - frazione di plastica non separabile
  - frazione di plastica-alluminio non separabile
3. B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette
4. B3075 Rifiuti naturali di biomassa di origine vegetale provenienti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, giardini, parchi e cimiteri, non contenenti materiali indicati all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all'allegato III, non contenenti specie invasive e non contenenti organismi nocivi a norma della convenzione internazionale per la protezione delle piante.